

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 19

(Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, allo scopo di ridurre l'accesso dei cittadini a visite o accertamenti diagnostici eseguiti per sole necessità di rilascio di certificati o esenzioni nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le tipologie di certificazione medica oggetto dei seguenti provvedimenti:

- a)** autorizzazione al rilascio di certificato medico direttamente da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
- b)** autorizzazione al rilascio di certificato medico al momento della dimissione dall'ospedale in caso di nuova diagnosi.